Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 33 del 12 luglio 2004

REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 14 maggio 2004 - Deliberazione N. 709 - Area Generale di Coordinamento N. 17 Istruzione Educazione Form. Prof. Pol. Giov.le del Forum Regionale Ormel **- Modifica dell'articolo 16 della legge regionale 14 marzo 2003, n. 7 "Disciplina organica degli interventi regionali di promozione culturale".**

omissis

VISTO

- l'art. 117 della Costituzione

- l'art. 42 dello Statuto della Regione Campania;

- lo schema di disegno di legge predisposto dall'Assessore alla Cultura, nonché la relazione illustrativa concernente: Modifica dell'articolo 16 della legge regionale 14 marzo 2003, n. 7 "Disciplina organica degli interventi regionali di promozione culturale";

VISTO il parere favorevole del Settore Legislativo;

PROPONE e la Giunta, in conformità a voti unanimi

DELIBERA

- di approvare il disegno di legge di cui alla premessa;

- di presentare il disegno di legge di cui trattasi al Consiglio Regionale richiedendone l'approvazione con procedura d'urgenza.

Il Segretario
Brancati

Il Presidente
Bassolino

Disegno di Legge

Disegno di legge "Modifica dell'articolo 16 della legge regionale 14 marzo 2003, n. 7 "Disciplina organica degli interventi regionali di promozione culturale".

Relazione

La legge regionale n. 7/2003, approvata pressoché all'unanimità dal Consiglio Regionale, si è posta l'importante obiettivo di dare una nuova e più adeguata regolamentazione al vasto settore della promozione culturale, un settore che era regolato da norme ormai obsolete – peraltro, tutte abrogate – e non più rispondenti al mutato quadro delle istituzioni culturali del territorio

Tale qualificante obiettivo viene perseguito in varie maniere che, velocemente e non esaustivamente, si indicano. Si pensi, ad esempio, al propulsivo ruolo della Regione attraverso la emanazione di un Piano programmatico triennale, la costituzione di un Comitato Scientifico di accesso, valutazione e controllo, al decentramento alle Amministrazioni Provinciali della gestione degli interventi culturali di pertinenza dell'associazionismo culturale di interesse locale.

Ma, altro importante e qualificante aspetto della nuova normativa è quello relativo alla costituzione dell'Albo regionale delle Istituzioni, Associazioni e Fondazioni di rilevante interesse regionale (art. 6), ivi compresa la sua sezione speciale destinata alle Istituzioni di Alta Cultura (art. 7). Con la nuova legge 7/2003 i criteri per l'inserimento in tale Albo sono diventati più stringenti rispetto al passato, a garanzia del livello di eccellenza qualitativa e di solidità amministrativa e patrimoniale che deve caratterizzare quelle Istituzioni culturali che, per il proprio ruolo, desiderano fregiarsi dell'appellativo di "Istituti di Interesse Regionale".

Naturalmente, e non poteva essere diversamente, l'articolo 16 della più volte citata legge regionale 7/2003 ha previsto come disposizioni di prima attuazione che tutti gli Enti e le Istituzioni già iscritte nell'albo istituito ai sensi della legge regionale n. 49/85, abrogata dalla legge 7/2003, potessero godere di un lasso di tempo (fino al 31 dicembre 2004) per acquisire – ove non li possedessero già – i requisiti previsti dalla nuova normativa.

E' emerso tuttavia, con l'avvicinarsi di tale data del 31 dicembre 2004, che molte Istituzioni culturali regionali, anche di grande prestigio, non riusciranno, nei tempi dati, ad adeguare le proprie norme statutarie e, soprattutto, la propria configurazione patrimoniale alle nuove regole previste della legge n. 7/2003. In particolare, l'acquisizione della personalità giuridica, appare il conseguimento più difficoltoso economicamente e proceduralmente.

Sono quindi pervenute alla Regione e, segnatamente, all'Assessorato alla Cultura, numerose richieste di prorogare di almeno un anno il termine entro il quale le Istituzioni Culturali della Regione dovranno essere fornite dei nuovi requisiti. E' una richiesta che giunge d Istituti prestigiosi, quali l'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, l'Istituto Campano per la Storia della Resistenza, il Centro "Guido Dorso" e tanti altri. E' una richiesta che appare accoglibile perché tale proroga non priverebbe la cultura campana dell'apporto di importanti Istituti di livello nazionale ed internazionale. Peraltro, emerge chiaro che il ritardo nell'adeguamento non è imputabile all'inerzia delle Istituzioni culturali di che trattasi, ma ad oggettive lentezze e difficoltà procedurali.

E' per questi motivi, pertanto, che si propone una modifica del 2° comma, dell'art. 16 della legge 14 marzo 2003, n. 7, limitatamente al punto in cui l'attuale periodo di adeguamento, originariamente fissato nel biennio 2003-2004, viene modificato e riferito al triennio 2003-2005.

Questo disegno di legge, aperto a tutte le eventuali modifiche migliorative che si riterranno necessarie, si propone come ulteriore testimonianza di sensibilità e volontà politica della Amministrazione Regionale per assicurare alle Istituzioni Culturali di maggiore rilievo l'opportunità di continuare ad operare sotto l'egida regionale, in un piano programmatico di grande respiro e adeguato alle nuove esigenze sociali e culturali di un territorio che muta e deve confrontarsi con altrettanto rapidi cambiamenti sul piano nazionale ed internazionale.

L'Assessore - Teresa Armato

Disegno di Legge

Modifica dell'articolo 16 della legge regionale 14 marzo 2003, n. 7 "Disciplina organica degli interventi regionali di promozione culturale"

Articolo 1

1. Il comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 14 marzo 2003, n. 7 è sostituito dal seguente comma:

2. Gli Enti e le Associazioni culturali, già inseriti nell'albo istituito ai sensi della legge regionale 6 maggio 1985, n. 49, che non posseggono tutti i requisiti previsti per l'iscrizione nell'albo regionale e nella sezione speciale di cui agli articoli 6, comma 1 e 7, comma 1, sono iscritti, in sede di prima attuazione della presente legge, nell'albo regionale di cui all'art. 6, comma 1, limitatamente al triennio 2003-2005, al fine di consentire l'adeguamento ai requisiti previsti dalla presente legge".

Articolo 2
Dichiarazione di urgenza

2. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.